

**CAPITOLATO COLLABORAZIONE PER PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI DI MEDICINA LEGALE**

**OGGETTO**

Il professionista si obbliga a prestare la sua attività di assistenza e consulenza per la gestione medico legale dei sinistri denunciati negli anni 2018 – 2019. Il numero dei sinistri per singolo anno dovrebbe essere n. 15/20 circa, atteso che nell'anno 2017 sono stati denunciati n. 15 sinistri.

Tale attività deve essere finalizzata alla valutazione delle circostanze cliniche e della responsabilità medica al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgere di un contenzioso.

Per tale motivo, in assistenza agli organi ed agli uffici dell'Ente, il professionista dovrà procedere alla valutazione clinica ed all'osservazione della eventuale responsabilità medica, nonché formalizzazione di relazione medico legale in ordine alle relative richieste di risarcimento.

Il professionista con cadenza bimestrale garantirà la partecipazione alle sedute del Comitato Aziendale di Valutazione dei Sinistri anno 2018-2019, le quali saranno convocate con congruo anticipo. In ordine alle attività del suddetto Comitato il professionista dovrà assicurare la formulazione di consulenze orali o scritte.

Partecipazione, ove necessario, ad eventuali procedure di mediazione riconducibili ai sinistri denunciati negli anni 2018 e 2019.

L'attività di assistenza medico legale è estesa, altresì, ai dipendenti eventualmente coinvolti in eventi dannosi, nel caso in cui costoro ne facciano formale richiesta all'Ente.

Il professionista dovrà esaminare la casistica e la raccolta dei dati anche al fine di formulare proposte e/o indicazioni per rendere più efficace la gestione del rischio.

In ogni caso anche al di fuori dell'oggetto che precede, se richiesto, il professionista dovrà fornire attività di consulenza medico legale a supporto della Direzione Sanitaria e dei vari uffici.

Il committente potrà altresì affidare al professionista incarichi ove lo ritenga opportuno e/o necessario, con il consenso del medico legale stesso.



## **COMPENSI**

Per le suddette attività la Fondazione fissa a base d'asta un importo pari ad € 800,00, per singola valutazione medico legale sui sinistri per colpa medica, comprensivo di eventuali visite al paziente.

Il diritto al corrispettivo per la singola prestazione maturerà al momento in cui il Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri avrà valutato il sinistro oggetto di esame medico legale, ritenendolo esaustivo a fini della gestione del sinistro.

Le spese vive di viaggio connesse alle attività previste nella presente convenzione, escluse quelle precisate al capoverso successivo, verranno corrisposte a piè di lista, con separato conteggio, direttamente al professionista.

Se per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione il professionista dovrà recarsi presso la sede della Fondazione, in caso di utilizzo di mezzo proprio, si stabilisce fin da oggi che le spese di viaggio vengano contabilizzate in € 40,00 per ogni trasferta e comunque fino ad un importo massimo di € 1.000,00, oltre IVA se dovuta.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo, tutti gli accessi effettuati dal professionista dovranno essere opportunamente documentati.

## **MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INCARICHI**

Il medico legale dovrà svolgere le attività professionali inerenti al contenuto del presente capitolato nel rispetto dei corretti standard professionali e delle norme deontologiche stabilite dall'Ordine Professionale di appartenenza, con particolare riguardo al rispetto dei doveri di lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza.

Il professionista dichiara e garantisce di avere i mezzi necessari a far fronte all'incarico conferito.

Il professionista dovrà rendere conto dell'attività svolta ogni qual volta ciò gli sia richiesto o si renda necessario per la corretta esecuzione dell'incarico.

Poiché le prestazioni previste nella presente Convenzione potranno comportare il trattamento di dati personali, anche di terzi, il professionista si impegna al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali tempo per tempo vigente.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il professionista dichiara di avere ricevuto l'informativa prevista dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il “**Codice Privacy**”) e di acconsentire, con la sottoscrizione della presente Convenzione, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 23 del Codice Privacy.

#### **DURATA**

L'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e scadrà in data 01/03/2020, termine entro il quale dovranno essere definite le valutazioni medico legali di tutti i sinistri denunciati nel corso degli anni 2018-2019 e trasmesse dalla Fondazione.

Le relazioni medico legali saranno mediamente definite entro il termine di giorni trenta dalla trasmissione al professionista delle documentazione attinente il sinistro. Qualora esigenze di integrazione documentale o diverse circostanze, non consentissero il rispetto del termine sopra indicato, sarà cura del Professionista darne comunicazione motivata e concertare con la Fondazione, il termine per la definizione della pratica.

È concessa comunque facoltà alle parti di recedere dal presente contratto per gravi comprovate ragioni, con preavviso di mesi tre.

In caso di recesso o mancato rinnovo il professionista porterà a termine gli incarichi già affidati.

#### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento dei compensi oggetto della presente Convenzione verrà effettuato a seguito dell'emissione, da parte del professionista, di fatture con cadenza bimestrale, relative alle valutazioni medico legali trasmesse e ritenute esaustive in sede di CAVS, oltre al rimborso delle spese come sopra regolamentato.

